



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 1. Dott. Fabio | Maione | Presidente |
| 2. Dott. Maria Grazia | Zattoni | Consigliere |
| 3. Dott. Laura | Paolucci | Consigliere Rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** in grado di appello iscritta a ruolo in data 14.10.2015 al n. 65/2015 R.G. **LAVORO** promossa con atto di appello di data 13.10.2015

DA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078730587 P. IVA 02121151001, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marta Odorizzi per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. n. 80794, con domicilio eletto,

N° 30/16 SENT LAVORO
N° 65/2015 R.G. LAVORO
N°..... CRON
N°..... REP
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Cod.: 231999

ai fini del presente giudizio in Trento, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell'Istituto.

- APPELLANTE -

CONTRO

- 1) **LI**
- 2) **LI**
- 3)
- 4)
- 5) **LI**
- 6)
- 7)
- 8) **LI**
- 9)
- 10) **F**
- 11)
- 12) **AP**
- 13)
- 14) **B** **8V**
- 15)
- 16)
- 17) **E**
- 18)
- 19)

A

- 20)
- 21)
- 22) (
- 23)
- 24)
- 25) (
- 26)
- 27) (
- 28)
- 29)
- 30) I
- 31)
- 32)
- 33)
- 34) (
- 35) STI
- (
- 36) T
- 37)
- 38) G
- 39)

Tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Armando Tursi, Pandolfo Angelo e Annalisa Capiello di Milano, per delega in calce ai ricorsi di prime cure, con domicilio eletto in Brescia e/o Avv.to Amneris Tursi

M

che, in difetto di elezione, intendesi domiciliato ex art. 32 R.D. 37/1934 c/o Cancelleria Civile della Corte di Appello di Trento.

- APPELLATI -

OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale **giudice del lavoro** n. 79/2015 d.d. 16.04.2015

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

(da atto di appello):

Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 79/2015 del 16.4.2015, non notificata e, per l'effetto, voglia rigettare i ricorsi perché infondati in fatto e in diritto.

Spese di causa rifuse di entrambi i gradi di giudizio.

DI PARTI APPELLATE

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis* e previa ogni opportuna declaratoria, così pronunciare:

- rigettare l'appello *ex adverso* proposto, perché infondato, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 79/2015 del Tribunale di Trento del 16 aprile 2015, accertando e dichiarando l'insussistenza dell'obbligo degli appellati di iscriversi e

1
1/1

di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l'INPS, per difetto dei presupposti di legge;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio

FATTO

I ricorrenti in epigrafe indicati e (), con separati ricorsi riniti all'udienza del 10/3/2015, hanno adito il Tribunale di Trento in funzione di Giudice del Lavoro per sentire accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo derivante a loro carico dalla pretesa dell'Ente di iscriverli alla Gestione esercenti attività commerciali in quanto "produttore intermediario di III e/o IV gruppo" presso una nota Compagnia assicuratrice, asserendo che, invece, si erano limitati ad operare quali produttore occasionale di V gruppo, oltretutto nell'interesse della Compagnia e non già di una sua specifica Agenzia territoriale.

Con la sentenza gravata, il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla posizione di (), ha accolto la domanda ritenendo che INPS non abbia fornito la prova dei requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta, necessari, oltre alla lettera di autorizzazione, ad integrare i presupposti per l'iscrizione alla gestione esercenti attività commerciale.

L'INPS ha proposto tempestivo appello avverso detta sentenza, insistendo per il rigetto della domanda del ricorrente.

Hanno resistito al gravame i ricorrenti in epigrafe indicati, costituitisi con memoria difensiva di data 29/2/2016, con cui hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 10 marzo 2016, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

DIRITTO

Con il proposto gravame INPS censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato l'insussistenza dell'obbligo contributivo sul presupposto del mancato assolvimento da parte di INPS dell'onere probatorio in merito alla sussistenza dei requisiti dell'abitudine e prevalenza necessari, secondo quanto ritenuto dal Giudice di 1° grado, per l'iscrizione dei lavoratori alla gestione previdenziale commercianti, sotto il triplice profilo: a) errata individuazione dell'onere della prova a carico di INPS ed errata valutazione della mancanza di prova della abitudine e prevalenza; b) errata applicazione del concetto di abitudine e prevalenza; c) irrilevanza dei concetti di abitudine e prevalenza data la norma speciale di cui all'art 44 co 2 D.L.30.9.2003 N269, che non li richiede.

Ai fini della decisione in merito ai suesposti profili di doglianza, che vanno trattati congiuntamente, questa Corte non può che fare riferimento alle proprie precedenti decisioni rese sulla medesima questione (cfr. sent n. 14/2016 e 15/2016) nelle quali viene data pure risposta - confermativa della correttezza delle statuizioni contenute

sul punto nella sentenza del Tribunale di Trento qui appellata - alle questioni riproposte anche nel presente giudizio dagli appellati.

Questa corte, con le ricordate sentenze, ha dunque così statuito:

* Premessa

La presente controversia si inserisce in un filone di cause seriali dall'identico contenuto che, come riconosce lo stesso Ente appellante, ha visto pronunziarsi moltissimi giudici di merito di tutta Italia con esiti completamente contrastanti tra loro, anche nella regione Trentino Alto Adige. Di ciò si dovrà tenere inevitabilmente conto in sede di regolamentazione delle spese del giudizio.

La normativa attinente alla fattispecie

L'art. 44 co.2 D.L. 30.9.2003, n. 269 conv. con L. 24.11.2003, n. 326 dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335... A decorrere dal 1°

h

gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata".

L'art. 1 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 prevedeva: "La intera categoria dei produttori delle agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene suddivisa nei seguenti gruppi: I - Produttori i quali, oltre agli eventuali obblighi di produzione, hanno avuto per iscritto da parte dell'agenzia espresso e permanente incarico di organizzare un determinato territorio (primo gruppo); II - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina, e che sono compensati con retribuzione fissa ed eventuali provvigioni (secondo gruppo); III - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante

anticipazioni (terzo gruppo); IV - Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (quarto gruppo); V - Produttori occasionali, cioè quelli che NON sono forniti di lettera di autorizzazione".

Il successivo art. 5 prevedeva: "Ai produttori del Gruppo III (terzo), ai quali NON si riconosce la qualifica di impiegato, sarà, dopo la cessazione del rapporto, corrisposto per ogni anno di attività esplicata un indennizzo pari a 15/30 della media mensile delle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio (cioè negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto)".

Il successivo art. 6 prevedeva: "Per i produttori del gruppo IV, ai quali NON si riconosce la qualifica di impiegati, si istituisce un trattamento previdenziale di cui all'art. 9 del presente contratto. Resta esclusa - nei confronti dei produttori dei gruppi III e IV - l'applicazione di qualsiasi norma prevista dalla legge sull'impiego privato, da contratti collettivi, da usi e consuetudini generali o locali".

Il successivo art. 7 prevedeva: "Per i produttori del Gruppo V (quinto) è riconosciuta l'impossibilità di procedere ad una qualsiasi regolamentazione. Ai detti produttori saranno corrisposte provvigioni comunque INFERIORI a quelle corrisposte ai produttori di cui al Gruppo IV".

L'art. 108 co.1 e 2 d.lgs. 209/2005 dispone: "1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109. 2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2"; il successivo art. 109 co.2 dispone: "Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14

10/12/2001, n. 144) e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera".

Le ragioni della domanda

Ciò premesso, va a questo punto rilevato, sempre in via preliminare, che la ricorrente ha fondato la sua domanda essenzialmente su due ragioni: la prima attinente alla inapplicabilità nei suoi confronti del contratto collettivo corporativo del 25.5.1939 (e, conseguentemente, della disciplina ex art. 44 co.2, primo/quinto periodo D.L. 269/2003), atteso che ella avrebbe svolto attività di produttore direttamente operando per conto di una compagnia di assicurazioni e non già di un'agenzia di essa; la seconda concernente la non riconducibilità della propria posizione alle categorie dei produttori del III e IV gruppo di cui all'art. 1 (nonché, rispettivamente, dell'art. 5 e dell'art. 6) del contratto collettivo corporativo del 1939, dovendo invece essere inquadrato nel V gruppo (tesi accolta dal primo giudice).

L'applicabilità del contratto collettivo corporativo del 25.5.1939

Corre l'obbligo di rimarcare che il Tribunale ha accolto la tesi della Gentili sulla base di una argomentazione che ha di fatto comportato l'implicito rigetto della prima delle argomentazioni poste dal

ricorrente a sostegno della sua domanda e, cioè, che i soggetti obbligati all'iscrizione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti avrebbero potuto essere legittimamente individuati solamente nell'ambito dei produttori di agenzie di assicurazione e non già, invece, tra i "produttori diretti", operanti cioè direttamente in collaborazione con le compagnie assicurative. Il primo giudice, infatti, ha accolto la domanda della _____ pacificamente inquadrabile come "produttore diretto", sulla base di una diversa ed autonoma argomentazione, fondata sul presupposto che il contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori del maggio del 1939, richiamato dall'art. 44, c.2, della legge n. 326 del 2003, fosse sì applicabile alla fattispecie, ma che tuttavia la pretesa dell'INPS fosse infondata in quanto il ricorrente avrebbe svolto la sua attività in modo solo occasionale, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel V gruppo e che, per tale ragione, non fosse iscrivibile alla Gestione esercenti attività commerciali.

In proposito l'I.N.P.S. ha in passato replicato osservando che il d.lgs. 7.9.2005 n. 209 avrebbe totalmente superato la disciplina contrattuale del 1939, secondo cui il produttore normalmente agiva nei confronti di un agente assicurativo, poiché le norme in vigore richiedono che il produttore, iscritto alla sezione C del R.U.I. - Registro Unico degli Intermediari di assicurazione ex art. 109 d.lgs. cit., operi "*per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione*", sia pure "*senza obblighi di orario o di risultato*".

Sicché sarebbe del tutto irrilevante che il produttore concluda direttamente i contratti assicurativi, piuttosto che limitarsi a segnalare i clienti ad un agente: entrambe le attività, infatti, sarebbero da considerare, per espresso dettato normativo, attività di intermediazione assicurativa di "competenza" dei produttori diretti iscritti alla sezione C del Registro ed entrambe possono essere da essi svolte. Il contratto collettivo del 1939 in parte qua, ha sostenuto l'INPS, non avrebbe più alcuna concreta possibilità di applicazione.

È stato giustamente osservato in altra decisione del Tribunale di Trento (sentenza dd. 16/04/2015), assunta in caso del tutto analogo, che tali considerazioni appaiono in radicale contrasto con il chiaro assunto, svolto dallo stesso I.N.P.S. nella parte finale della circolare n. 78 del 23.6.2010, secondo cui *"l'individuazione delle cinque sezioni in cui si articola il Registro [ossia il R.U.I. istituito dal d.lgs. 209/2005] non ha effetti sulla materia previdenziale, per la quale ha rilevanza unicamente la sopra rammentata definizione di produttori di terzo e quarto grado [contenuta nel contratto collettivo del 25.5.1939]"*.

Rileva la Corte che tale concetto risulta ribadito nel messaggio INPS n.16291 dell'11 ottobre 2013, intervenuto a chiarire una serie di dubbi emersi a seguito anche di varie e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, in cui nuovamente si afferma che gli obblighi assicurativi per gli assicurativi di terzo e quarto gruppo siano gli stessi applicabili a tutti gli agenti e intermediari assicurativi (così

come per le eventuali sanzioni sui mancati pagamenti, su cui non si applicano riduzioni agli interessi legali). L'istituto ha spiegato altresì in tale messaggio che le defalzioni di "produttori di terzo e quarto gruppo" sono quelle definite dal contratto collettivo del 25 maggio 1939 in base alle quali l'unica cosa rilevante è lo svolgimento dell'attività assicurativa, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia direttamente con l'impresa assicurativa, piuttosto che con l'agente di assicurazione o il sub agente. Si dovrebbero pertanto considerare produttori di agenzie di assicurazioni tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione, mentre la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assumerebbe valore ai fini dell'obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l'attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.

Ribatte l'appellata osservando che il contratto del 1939 è tuttora vigente e che, trattandosi di norme corporative, non sarebbe possibile alcuna interpretazione analogica, sicché solo per questo si dovrebbe già concludere per l'inapplicabilità dell'obbligo previdenziale in discussione ai produttori diretti.

L'infondatezza della tesi di parte ricorrente circa l'inapplicabilità al ricorrente della disciplina di cui all'art. 44 co.2 D.L. 30.9.2003, n. 269 conv. con L. 24.11.2003, n. 326, tacitamente espressa dal primo

giudice, pare a questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di discordi pareri, del tutto condivisibile. Ed infatti anzitutto il primo periodo di tale ultima norma nell'estendere l'obbligo di iscrizione all'assicurazione degli esercenti attività commerciali ai "produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939", ha operato un rinvio ad altro testo di natura certamente materiale (ossia fissa) e più precisamente, come già evidenziato da un orientamento di merito (tra cui Trib. Lodi 29.1.2015; Trib. Milano 13.6.2014; Trib. Trento, già citato), ha *definito* la norma da applicare in virtù del rimando stesso; ciò comporta che il contenuto della disposizione, di natura corporativa, oggetto del rinvio, è divenuta parte integrante della disposizione che ha effettuato il rinvio, specificandone il contenuto e rimanendo quindi estraneo al nuovo precetto, così formulato in virtù di detta integrazione, tutto il complessivo provvedimento in cui la norma richiamata era inserita. Con la conseguenza che l'interpretazione della nuova norma così formulata deve effettuarsi senza fare riferimento al complessivo sistema da cui emanava la disposizione richiamata. In altri termini, le definizioni dei produttori del terzo e quarto gruppo, già dettate dal C.C.N.L. del 1939, debbono essere tenute ferme, ai fini della verifica dell'obbligo previdenziale di cui all'articolo 44 in parola anche nel caso in cui un nuovo accordo intervenga a variare il testo del suddetto contratto collettivo (ed

1
27

infatti l'articolo 44 cit. non fa salvo le eventuali modifiche del contratto collettivo).

Risulta, quindi, non conferente al caso in esame (e non è idoneo a sostenere la tesi della ricorrente) il richiamo, effettuato dalla sua difesa, al divieto ex art. 13 prel. cod.civ. di interpretazione analogica delle norme corporative.

Inoltre, atteso che oggetto di richiamo sono esclusivamente le definizioni dei produttori di III e IV gruppo (da considerarsi nell'ambito della disciplina ex art. 44 co.2 D.L. 269/2003 quali elementi dei fatti giuridici costituenti la fattispecie astratta), non appare decisiva la circostanza (sulla quale si è a lungo soffermata la difesa della ricorrente) per cui il contratto collettivo corporativo del 25.5.1939 si riferiva esclusivamente ai collaboratori delle agenzie di assicurazione e non già a quelli delle compagnie assicurative. Del resto già Trib. Milano 14.4.2014 ha stabilito: *"E' peraltro evidente come la struttura di Alleanza Assicurazioni non possa incidere sull'obbligo contributivo normativamente previsto in quanto, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'attività dei produttori di assicurazione, il rapporto instaurato con un'agenzia di assicurazione in senso proprio è del tutto assimilabile a quello con l'impresa assicurativa mandante: si tratta sempre, infatti, di attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione, sia che ciò avvenga per conto di un'agenzia di assicurazioni sia che ciò avvenga per conto di un'impresa di*

hr

assicurazione"; similmente Trib. Aosta 28.1.2015 ha statuito: "*Non si vede... come tale accidens, meramente interno alla struttura organizzativa di ciascuna compagnia, possa incidere sulla sussistenza dell'obbligo contributivo rispetto a soggetti che esercitano esattamente la medesima attività, sia che abbiano rapporti con gli agenti, sia che tali rapporti siano diretti con la compagnia assicuratrice*"; già in precedenza Corte Appello Salerno 6.7.2011 aveva ritenuto che "*il dato... da cui prendere le mosse è, unicamente, quello relativo alla concreta attività posta in essere dall'interessata, indipendentemente dalla natura del soggetto beneficiario della stessa*" (analogamente Trib. Bologna 12.5.2009;). Merita, perciò, di essere condiviso quell'orientamento di merito (Trib. Milano 13.6.2014; conf. Trib. Reggio Emilia 18.6.2014; Trib. Milano 23.10.2014; Trib. Monza 25.11.2014; Trib. Lodi 29.1.2015;), secondo cui "*il rinvio operato dall'articolo 44 deve, quindi, intendersi riferito alla figura del produttore di assicurazione, così come richiamato nei gruppi III e IV del CCNL richiamato, a prescindere dal soggetto con cui questi entri concretamente in rapporto di intermediazione, non rinvenendosi in tale norma di legge alcuna distinzione che possa limitare la garanzia previdenziale a seconda se il produttore sia in rapporto diretto con un'agenzia o con una compagnia assicurativa, ma essendo, evidentemente, scopo legislativo quello di assicurare, comunque, l'attività lavorativa del medesimo dal lato previdenziale, pur nei*

limiti..."; Trib. Lodi 29.1.2015 ha anche ritenuto che la tesi contraria dà "adito a dubbi di costituzionalità in relazione al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nella misura in cui non è giustificabile...che solo i produttori che intrattengono rapporti con un'agenzia (non coloro che abbiano ricevuto lettere di autorizzazione dalla società stessa) siano soggetti all'obbligo contributivo".

In conclusione, condividendosi il parere dell'INPS del 2013 (secondo cui ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell'attività, restando irrilevanti i profili dell'instaurazione del rapporto con l'impresa assicurativa anziché con l'agente o sub agente), si deve convenire che per verificare quali produttori di assicurazione siano da assoggettarsi alla Gestione Commercianti, occorra solamente far riferimento al resto dell'articolo 44 cit. ed alle definizioni dei gruppi di produttori di cui al C.C.N.L. del 1939, non rilevando né ulteriori accordi collettivi, né le modifiche di legge non pertinenti dal lato previdenziale, come, ad esempio, quelle attinenti al Registro Unico degli intermediari assicurativi (DL n. 209 del 2005).

Non attiene alla presente causa (come ha osservato il Tribunale di Milano nella decisione sopra citata) il problema di chi possa esercitare validamente l'attività di intermediario assicurativo, quanto, piuttosto, l'identificazione, tra tutti i produttori, di quelli che debbano essere sottoposti, dal lato previdenziale, alla Gestione Commercianti. E, perciò, la soluzione della controversia va ricercata

nelle distinzioni tra i gruppi III, IV e V di cui al C.C.N.L. del 1939 richiamato dall'articolo 44 cit., dovendosi ritenere che qualora il ricorrente possa essere inquadrato nell'ambito del quinto gruppo egli non sia soggetto all'iscrizione alla Gestione Commercianti, dovendovi, invece, sottostare qualora sia da collocarsi nell'ambito del terzo o del quarto gruppo.

L'inquadramento della ricorrente

Come già anticipato, il primo giudice ha ritenuto che la ricorrente avesse prestato un'attività meramente occasionale, sicché, dovendo essere inquadrata nel V gruppo, non sarebbe iscrivibile alla Gestione esercenti attività commerciali. In particolare, ha osservato il primo giudice, tale occasionalità del rapporto, deducibile anche dall'esiguità dei ricavi conseguiti, non avrebbe potuto essere smentita dalla circostanza dell'avvenuta consegna alla ricorrente di una "lettera di autorizzazione" (che nella prospettiva di INPS avrebbe di per sé comportato la qualifica di IV gruppo), perché detto documento non avrebbe potuto essere assimilato alla "lettera di autorizzazione" richiamata dal CCNI del 25/05/1939, sia perché in essa non era stata imposta al produttore l'assegnazione di una specifica "zona" territoriale in cui operare, sia in quanto con essa non era stato concesso alla ricorrente il potere di sottoscrivere le proposte di polizza illustrate ai potenziali clienti, bensì solo quello di segnalare i loro nominativi alla Compagnia e, condizionatamente alla raggiunta

1/2

stipula dei contratti (a cui egli rimaneva comunque estraneo), quello di riscuotere successivamente i premi dagli stessi.

A tale motivazione l'Ente appellante ha opposto diverse censure che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- A. errata valutazione dell'esistenza di una lettera di autorizzazione consegnata alla parte ricorrente e comunque errata interpretazione della stessa
- B. errata valutazione in ordine ai presupposti della abitualità e prevalenza dell'attività di produttore svolta da parte ricorrente

La lettera di autorizzazione

Asserisce l'INPS (v. pag. 23 dell'atto di appello) che in realtà l'unico vero elemento che contraddistingue i produttori di IV gruppo da quelli del V gruppo è l'esistenza di una lettera di autorizzazione che, per questi ultimi, non è prevista; che non avrebbe rilevanza la presunta difformità di quella consegnata a parte ricorrente rispetto alla lettera tipo di cui all'art. 16 del contratto del 1939; e che, comunque, tale diversità sarebbe più apparente che reale.

Ad avviso di questa Corte la presenza della lettera di autorizzazione in questione non può di per sé assumere, in virtù di un automatismo pur sposato da molti giudici di merito, un'assoluta valenza dirimente.

Ed infatti pare anzitutto illuminante quanto osservato dall'INPS nel già menzionato parere n. 16291 dell'ottobre del 2013 in cui l'Ente ribadisce che nel caso in cui le attività siano svolte con le

h

caratteristiche tipiche dell'abitualità e della prevalenza, è necessario valutare *caso per caso* gli elementi che determinano l'iscrizione alla gestione commercianti.

Ed infatti, se è vero che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell'assenza della lettera di autorizzazione, tuttavia non necessariamente la presenza di essa appare di per sé immancabilmente significativa della non occasionalità del rapporto, pur non potendosi non evidenziare che quest'ultimo aspetto possa spesso costituire un rilevante sintomo di stabilità e di non occasionalità del rapporto.

La stessa circolare, infatti, ha ricordato la necessità di indagare sullo svolgimento in concreto dell'attività svolta dagli intermediari: *"In merito poi allo svolgimento dell'attività con le caratteristiche dell'abitualità e della prevalenza, l'Istituto, con le circolari 12/2004 e 78/2010, ha fornito indicazioni utili all'individuazione degli elementi che determinano l'iscrizione alla gestione commercianti; detti requisiti vanno accertati caso per caso. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell'assenza della lettera di autorizzazione... Un ulteriore elemento fornito dal contratto del '39 è quello ravvisabile nell'art. 7 che nel riconoscere per i produttori occasionali l'impossibilità di provvedere ad una qualsiasi regolamentazione, prevede che agli stessi saranno corrisposte provvigioni comunque inferiori a quelle dei produttori liberi. Ne*

discende che, qualora venga dimostrato che l'intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori (così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale), gli dovrà essere riconosciuta la qualifica di occasionale. In assenza delle suddette informazioni, non ci si potrà esimere da una valutazione complessiva della situazione dell'intermediario assicurativo, delle modalità di svolgimento dell'attività e della percezione delle relative provvigioni al fine di verificare l'occasionalità dell'attività".

Ha a tal proposito acutamente osservato il Tribunale di Trento (nella sentenza già sopra citata): *"Quindi I.N.P.S. ha espresso in proprie determinazioni di carattere generale, esplicitamente vincolanti per l'attività ispettiva, che: abitualità e prevalenza sono presupposti necessari ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione dei produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo ex art. 44 co.2 D.L. 269/2003: abitualità e prevalenza vanno accertati caso per caso, tanto da richiedere una valutazione complessiva della situazione dell'intermediario assicurativo, delle modalità di svolgimento della sua attività e della percezione delle relative provvigioni; la mancanza di una lettera di autorizzazione è un elemento per la qualificazione del produttore occasionale ossia non assoggettato all'obbligo di iscrizione e di contribuzione; la percezione di compensi inferiori alla generalità dei produttori*

1
N.A.

compromette il carattere occasionale dell'attività e quindi l'assenza dei requisiti di abitualità e prevalenza."

D'altra parte, se è vero quanto sopra asserito e, cioè, che non necessariamente la presenza di una lettera di autorizzazione sia di per sé immancabilmente significativa della non occasionalità del rapporto, altrettanto vero è che dalla sua non perfetta corrispondenza con la "lettera tipo" di cui all'art. 16 del contratto del 1939 possa automaticamente desumersi il contrario; anzitutto appare dubbia la possibilità del riferimento a tale ultima norma, neppure richiamata dall'art. 44 co.2 D.L. 269/2003 (v. quanto osservato sopra sul fatto che tale ultima norma ha richiamato semplicemente le definizioni di cui all'art. 1 del contratto del 1939); e, poi, pare contrario ai principi fondamentali del sistema previdenziale prescindere dall'effettivo accertamento della occasionalità o meno del rapporto, operando invece una sorta di automatismo invero inaccettabile.

In conclusione, ad avviso di questa Corte non è consentito al giudice desumere l'occasionalità del rapporto soltanto dalla mera assenza di una lettera di autorizzazione, magari predisposta ad arte per eludere la legge, dovendosi invece approfondire il contenuto di essa al fine di poterne dedurre le modalità di svolgimento del rapporto e del pagamento delle retribuzioni per poi, quindi, dall'accertamento di tali elementi dedurre il corretto inquadramento del soggetto nel III, IV o V gruppo.

L'attività svolta dalla ricorrente. L'abitudine e prevalenza della prestazione. La rilevanza della misura delle provvigioni.

Ritene la Corte che la norma di cui all'art. 42 del DL n. 269/03 sia volta a sottoporre ad assicurazione previdenziale solo i produttori del terzo e del quarto gruppo, in quanto i primi svolgono certamente un'attività stabile e continuativa, mentre per i secondi, per quanto non vincolati ad obbligazioni attinenti al tempo, al luogo e alla quantità della prestazione, appare ragionevolmente presumibile che essi siano soliti dedicare usualmente il proprio tempo lavorativo per uno o più compagnie assicurative cosicché, in ragione di tale abitudine, o almeno non totale occasionalità, della propria attività lavorativa, possano questi ultimi ben meritare le garanzie previdenziali di cui all'articolo di legge menzionato; e che, invece, i produttori del quinto gruppo, svolgendo una attività non connotata da alcun tipo di abitudine o frequenza, ma puramente e completamente occasionale, non appaiano bisognosi di iscrizione alla Gestione Commercianti.

Orbene, per quanto riguarda le caratteristiche dell'abitudine e della prevalenza della prestazione lavorativa, non vi è dubbio che i requisiti in questione vadano considerati caso per caso. Come si è già detto, un indizio utile alla qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell'assenza della *lettera di autorizzazione*.

1
209

Nella fattispecie, come pure in precedenza si è visto, esiste una lettera di autorizzazione, ancorché il primo giudice l'abbia ritenuta inidonea.

Si è pure sopra evidenziato che la presenza di una *lettera di autorizzazione* rilasciata al produttore libero, per quanto non possa ragionevolmente essere di per sé significativa della certezza dell'inquadramento nel IV gruppo (soluzione che appare invero troppo formalistica), costituisce, pur tuttavia, un indice assai rilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza della stabilità ed abitualità del rapporto (che nella fattispecie risulta svolto continuativamente dal 2007 al 2009); e sul punto pare anche rilevante ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 9873/2014) che spiega come l'abitualità della prestazione lavorativa implica che la prestazione lavorativa debba essere svolta con continuità e stabilmente, e non già con interventi occasionali e/o eccezionali; ma che essa, tuttavia, non esige che la prestazione sia resa in tutti i giorni e che non subisca interruzioni, essendo sufficiente che il suo svolgimento sia richiesto e si ripeta nel tempo perché debba escludersene il carattere di occasionalità, transitorietà o saltuarietà.

Ma a dette considerazioni, dalle quali può quindi desumersi con buona approssimazione la stabilità del rapporto oggetto di discussione, possono aggiungersene altre, attinenti al contenuto della *lettera di autorizzazione* rilasciata al produttore libero e al

confronto di questa con la *lettera tipo* menzionata a titolo scrupoloso dal contratto del 1939, ritenendo infatti la Corte che in realtà la diversità rimarcata dal primo giudice sia più apparente che reale.

Ed infatti pare difficile assegnare una particolare rilevanza all'omissione nella lettera autorizzativa prodotta da parte ricorrente di un riferimento alla assegnazione di una "zona", posto che quest'elemento, richiesto nella lettera tipo, è esclusivamente funzionale alla stipulazione di un contratto con l'Agenzia (si ricorderà che il contratto del 1939 riguardava proprio i rapporti con le agenzie) e, quindi, risulta non pertinente nella fattispecie.

Altrettanto può osservarsi con riguardo alla non previsione nella lettera autorizzativa prodotta da parte ricorrente di un "*potere di sottoscrizione autonoma delle proposte di polizza*", essendo sì prevista nella *lettera tipo* il potere di sottoscrivere le proposte di polizza, ma dovendo interpretarsi tale dizione, valida per i produttori del IV gruppo, come una modalità tipica per l'individuazione del produttore che ha operato la segnalazione alla Compagnia assicuratrice (costoro infatti, come avveniva anche per parte ricorrente, non possono in alcun modo impegnare l'Assicurazione stessa, la quale resta libera di accettare o meno l'affare proposto). Sicché la mancata menzione di un siffatto potere di firma nella *lettera di autorizzazione* rilasciata al produttore libero non ha la rilevanza assegnata dal primo giudice, essendo pacifico che né il

produttore di IV gruppo, né quello di V gruppo, potrebbero mai firmare una proposta impegnativa per la Compagnia, ed essendo quindi consequenziale che dall'omissione di una esplicita previsione di una tale firma non possa dedursi l'occasionalità del rapporto, cioè la sua non abitualità e/o la sua non prevalenza.

A fronte, dunque, dei seri ed univoci indizi ricavabili dalle argomentazioni tutte sopra esposte e dimostrativi della stabilità ed abitualità del rapporto in discussione, parte ricorrente non ha portato elementi di sorta di segno contrario (come sarebbe stato suo onere a fronte degli elementi in questione). In particolare non è condivisibile la tesi esposta in udienza dal difensore di parte ricorrente (il quale del resto neppure aveva sul punto replicato alla memoria difensiva in primo grado) secondo cui l'aver prestato attività lavorativa in via esclusiva per la Compagnia assicuratrice escluderebbe il carattere della prevalenza di essa. Ed infatti Cass. Civ. 9873/2014 ha spiegato : *“L'attività lavorativa ha carattere di prevalenza, quando le prestazioni siano rese per un maggior periodo di tempo rispetto ad altre, e cioè con carattere di preminenza, sotto il profilo temporale, rispetto ad altre attività marginali e secondarie. È ovvio che non si può parlare di prevalenza, quando il soggetto svolga un solo tipo di prestazioni, non essendovi in questo caso la possibilità di comparazione con altre prestazioni.”*, il che significa appunto che la tale ultima ipotesi il problema della prevalenza neppure si pone e l'obbligo previdenziale è ineluttabile.

Da ultimo pare doveroso un cenno all'argomento richiamato dal primo giudice circa l'esiguità degli importi percepiti da parte ricorrente. Pare invero alla Corte che esso abbia carattere neutro ai fini della presente controversia, non essendo lecito derivare dalla modestia delle provvigioni riscosse nel tempo l'occasionalità dei rapporti in discussione, posto che l'art. 44 sopra citato non fa riferimento all'entità dei compensi ed anzi esclude il raggiungimento di un livello minimo imponibile previsto di norma ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

In conclusione, l'appello dell'INPS va accolto e la sentenza gravata deve essere riformata.

Venendosi, da ultimo, al regolamento delle spese processuali, la presenza del noto contrasto giurisprudenziale già evidenziato in premessa impone la loro integrale compensazione."

Alla luce delle argomentazioni contenute nella decisione sopra riportata, appare evidente che questa Corte ha già dato compiuta risposta alle censure oggetto dell'appello di INPS laddove ha affermato la natura non dirimente, ai fini dell'iscrizione, della lettera di autorizzazione, ed ha in buona sostanza ritenuto che la presenza della lettera sia assunta dalla legge quale indice di stabilità del rapporto, che pur lasciando aperta la possibilità di dimostrare il contrario (stante, appunto, la non assoluta valenza dirimente), induce uno spostamento dell'onere della prova su circostanze,

intrinseche al documento o ad esso esterne, che siano idonee a togliere a quell'indice il significato che dalla legge gli viene attribuito. Nella fattispecie, una tale prova non è stata offerta, stante l'inconferenza degli elementi a tal fine addotti dagli appellati (su cui già questa Corte ha preso posizione nella sentenza sopra riportata), né è utile, ai fini voluti dagli appellati, la sottolineatura delle modalità e dei limiti dell'accertamento eseguito dagli ispettori INPS le cui lacune sono state valorizzate dal Giudice di primo grado. Ed infatti, eventuali carenze nell'accertamento delle connotazioni concrete dei rapporti da parte di INPS, a fronte della esistenza di una lettera di autorizzazione i cui contenuti intrinseci, già analizzati nella decisione sopra riportata, confermano le connotazioni di non occasionalità ma di stabilità del rapporto, non valgono certo ad esonerare gli appellati dall'onere - nella specie non assolto - di allegare e provare specifiche circostanze, estrinseche alla lettera di autorizzazione, che privino la lettera medesima della valenza attribuitale dalla legge di indice significativo dell'abitudine e prevalenza.

Per le ragioni tutte susposte la sentenza va dunque riformata e va respinta la domanda proposta dai ricorrenti.

In ragione dei contrasti rilevabili nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa si giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.


In riforma della sentenza del Tribunale di Trento G.D.L. n.79/2015
pubblicata il 16/4/2015 respinge la domanda dei ricorrenti in primo
grado:

compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Trento, 10/3/2016


Il Consigliere Est.

(Dott.ssa Laura Paolucci)




Il Presidente

(Dott. Fabio Maione)



Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Stefania Fiorini)



Depositata in Cancelleria il **24 MAR. 2016**

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Stefania Fiorini)

